

N. R.G331/2021



*Tribunale di Verona*

*Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate*

**ORDINANZA**

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 331/2021

Promossa da

[REDACTED]

PROCEDENTE

Contro

[REDACTED]

ESECUTATA

Con l'intervento di

[REDACTED]

- INTERVENUTA EX ART. 111 COD. PROC. CIV. -

Nonché di

[REDACTED]

- INTERVENUTA EX ART. 499 COD. PROC. CIV. -

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta l'istanza dell'esecutato [REDACTED] il quale deduce, producendo la visura camerale aggiornata, di aver depositato una domanda di composizione negoziata della crisi ex art. 17 C.C.I. e, in quella sede, di aver chiesto anche l'applicazione di una misura protettiva tipica di cui all'art. 18, comma primo, C.C.I.;



rilevato che ai sensi dell'art. 18, comma primo, C.C.I. dal giorno della pubblicazione dell'istanza sul registro delle imprese le azioni esecutive non possono proseguire;

osservato che il divieto di proseguire l'azione esecutiva non si estende solo ai beni compresi nel patrimonio del debitore che fa istanza per l'applicazione delle misure protettive e cautelari, ma anche ai beni sui quali viene esercitata l'attività d'impresa (vedi sempre art. 18, comma 1, cod. crisi) e che, pertanto, la causa d'improcedibilità nel caso di specie debba valere anche rispetto ai beni nella piena ed intera proprietà dell'esecutata [REDACTED] sui quali anche viene esercitata l'attività agricola di [REDACTED] (vedi relazione di stima);

osservato che la misura protettiva ha effetti *interinali e reversibili*, tant'è vero che:

⇒ ai sensi dell'art. 19, comma primo, codice crisi dell'impresa, entro il giorno successivo alla pubblicazione sul registro delle imprese dell'istanza, l'imprenditore deve chiedere conferma o modifica delle misure protettive con ricorso al Tribunale competente, a pena d'inefficacia delle stesse previo accertamento da parte dello stesso Tribunale investito del ricorso (vedi art. 19, comma 1 e comma 3, C.C.I.);

⇒ ai sensi dell'art. 19, comma primo, secondo periodo, codice crisi dell'impresa, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese dell'istanza, l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato a pena di cancellazione dell'istanza e di conseguente perdita dei suoi effetti protettivi interinali;

⇒ ai sensi dell'art. 19, comma terzo, C.C.I., le misure protettive perdono d'efficacia se entro dieci giorni dal deposito del ricorso il Tribunale non abbia fissato con decreto l'udienza per la conferma, la revoca o la modifica delle misure protettive;



⇒ le misure protettive, anche ove confermate dal Tribunale con ordinanza, non possono avere efficacia superiore a 120 giorni salvo proroghe (sino ad una durata massima di 240 giorni) e possono essere revocate in qualunque momento dal Tribunale ai sensi dell'art. 19, comma sesto, C.C.I. ed al ricorrere delle condizioni ivi previste;

ritenuto, pertanto, che la procedura esecutiva divenuta improseguibile sia assoggettata ad una sospensione per causa esterna ex art. 623 cod. proc. civ. che è suscettibile di venir meno qualora la crisi dell'imprenditore agricolo non dovesse approdare ad una composizione negoziata oppure ad uno strumento di regolazione della crisi da insolvenza o, ancora, ad una procedura concorsuale;

ritenuto che, cessata eventualmente la causa sospensiva esterna al processo esecutivo, sia onere del creditore riassumere il processo sospeso depositando ricorso ex art. 627 cod. proc. civ.;

rilevato che nella procedura esecutiva sospesa – se non possono essere compiuti atti prodromici alla vendita esecutiva quali sono le attività dell'esperto stimatore – la custodia dei beni pignorati permane e, in particolare, permane il vincolo del pignoramento immobiliare sui frutti naturali, i quali devono continuare ad essere conservati dal custode giudiziario sino all'eventuale buon esito delle trattative della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa;

osservato, infatti, che nel caso in cui il custode non custodisse i frutti naturale durante la sospensione del processo esecutivo per l'esistenza di una misura protettiva, il creditore procedente rischierebbe di subire effetti potenzialmente irreparabili per il caso in cui il Tribunale si dovesse orientare per la revoca della misura protettiva oppure nel caso in cui la conclusione delle trattative non porti all'individuazione di una soluzione idonea al superamento dello stato di crisi o d'insolvenza ex art. 23, C.C.I.; ritenuto, pertanto, di dover autorizzare le analisi richieste dal collegio dei custodi a pagina 7 di 10 della relazione depositata il 24/10/22 per



verificare che la trasformazione dei frutti naturali avvenga in conformità con le regole dell'enologia e stimare il valore economico della vendemmia dell'anno 2022 al netto del processo di trasformazione operato dall'azienda vitivinicola;

considerato che l'interinale sospensione esterna della procedura espropriativa fa venir meno la necessità di disporre la liberazione degli immobili occupati senza titolo opponibile (art. 2923, terzo comma, cod. civ.) o che non rappresentano l'abitazione principale della famiglia [REDACTED] in quanto, salvi casi eccezionali, l'adozione e la successiva attuazione dell'ordine di liberazione costituiscono atti funzionali alla fase liquidatoria del cespite attualmente sospesa;

**P.Q.M.**

- a) sospende l'esecuzione forzata;
- b) autorizza le analisi richieste dai custodi giudiziari, previa acquisizione di due preventivi;
- c) onera i custodi di proseguire negli accessi periodici sul compendio immobiliare staggito con periodicità mensile riferendo al giudice dell'esecuzione, anche oralmente, tutti i fatti potenzialmente rilevanti rispetto alla corretta conservazione del bene e dei frutti naturali in quella sede stoccati ed in corso di trasformazione;
- d) assegna termine perentorio di sei mesi dalla eventuale cessazione della causa sospensiva per la riassunzione del processo esecutivo.

Si comunichi.

Verona, 9 febbraio 2023

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti

